

adempimenti

Comunicazione con invio massivo per lo smart working

Su Cliclavoro procedura ad hoc per notificare l'avvio senza accordo

Dal 4 marzo i datori di lavoro possono comunicare con modalità semplificata e in modo massivo i nominativi dei dipendenti che svolgono le mansioni in smart working secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Dpcm 1° marzo 2020 (ora sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera n del Dpcm 4 marzo). Infatti da ieri è online sul sito Cliclavoro la nuova procedura da utilizzare per assolvere all'obbligo di comunicazione prevista dall'articolo 23 della legge 81/2017.

La comunicazione è a livello aziendale in quanto effettuata dall'impresa con modalità massiva, e non per singolo dipendente, come ordinariamente avviene per il deposito dei contratti di lavoro agile. La struttura semplificata richiede infatti l'indicazione dei soli dati anagrafici dell'azienda, per lo più precompilati dalla procedura informatica dopo che l'utente inserisce il codice fiscale della società.

Alla comunicazione devono essere allegati sia l'autocertificazione aziendale in formato Pdf/A, che l'elenco dei lavoratori in formato excel ai quali è richiesto lo svolgimento della prestazione in smart working. Il ministero non ha fornito specifiche istruzioni su cosa debba contenere l'autocertificazione, salvo un ulteriore elenco dei lavoratori coinvolti oltre a quello in formato excel. Autocertificazione che forse potrebbe anche non essere più necessaria dopo che già il Dpcm 1° marzo ha esteso l'utilizzo del lavoro agile senza accordo individuale all'intero territorio nazionale e dopo che è stata creata un'apposita procedura di comunicazione in deroga alle regole ordinarie.

Ad ogni modo tale documento aziendale, predisposto secondo il Dpr 445/2000, sottoscritto dal legale rappresentante o da chi ne ha la procura, dovrebbe contenere l'intenzione di ricorrere alle modalità di lavoro agile nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 18-23 della legge 81/2017, nonché delle specifiche deroghe previste dai Dpcm. Il datore di lavoro deve altresì allegare l'elenco dei dipendenti in lavoro agile, utilizzando l'apposito file excel presente nella procedura, con il quale devono essere forniti i dati individuali richiesti (dati anagrafici compreso il codice fiscale; i dati Inail quali la posizione assicurativa territoriale e la voce di tariffa applicata a quel lavoratore; nonché la durata del periodo in lavoro agile).

La nuova procedura semplificata consente inoltre alle aziende di comunicare al ministero prestazioni svolte in lavoro agile anche da quei dipendenti che già utilizzavano questa modalità lavorativa per alcuni giorni alla settimana, ai quali l'azienda ha però chiesto un'estensione in ragione dell'emergenza sanitaria. Attualmente, però, a conclusione dell'operazione si ottiene il numero di protocollo della comunicazione trasmessa, ma non è visualizzabile la relativa ricevuta. Secondo quanto spiegato nell'apposito manuale pubblicato sul sito, non è consentito utilizzare la procedura per annullare o modificare precedenti comunicazioni.

Rimane l'obbligo di trasmettere al lavoratore l'informativa ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro indicata all'articolo 22 della legge 81/2017, obbligo che potrà essere assolto utilizzando l'apposito fac simile predisposto dall'Inail e reso disponibile sul proprio sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbara Massara

Matteo Prioschi